

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 03/07/2014

N. 71

OGGETTO : DIRETTIVE CONSEGUENTI ALLE SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA IN DATA 15/3/2013 N.369/2013, E IN DATA 03.04.2013 N.460/2013 NELLE CAUSE PROMOSSE DA S.V. E F.G. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LAVAGNA E COOP. EDILIZIA SOLIDARIETA' ARL E ALTRI NELLA CAUSA CIVILE DI RISARCIMENTO DANNI CONNESSI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE RELATIVE AL COMPARTO 5 DEL PEEP/1 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.


L'anno Duemilaquattordici, addì tre del mese di Luglio, alle ore 09:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. SANGUINETI GIUSEPPE - Sindaco	X	
2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco	X	
3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore	X	
4. BERSAGLIO DANILO - Assessore	X	
5. REBORI NICOLETTA - Assessore	X	
6. LOBASCIO ROSARIO - Assessore	X	
T O T A L E	6	0

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa CELLA LORELLA

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Preso atto che in data 15/06/2004 il Tribunale di Chiavari, con sentenze n. 510/04 - 511/04, definiva, in primo grado di giudizio, la causa promossa da S.V. e F.G: nei confronti del Comune di Lavagna - Cooperativa Edilizia Solidarietà arl di Lavagna, accogliendola parzialmente e condannando il Comune al pagamento delle somme risarcitorie derivanti dall'occupazione illegittima di terreni oggetto di procedure espropriative nell'ambito del PEEP/81 - Comparto 5 - ed in corresponsabilità del fatto dannoso, nella misura del 50% con la Cooperativa stessa;

Preso atto che la suddetta sentenza ha coinvolto, e coinvolge tuttora, la Cooperativa Edilizia Solidarietà arl di Lavagna, sia quale soggetto assegnatario delle proprietà immobiliari espropriate, sia quale soggetto delegato dal Comune per l'esperimento degli atti e delle procedure di esproprio e di corresponsione sia delle anticipazioni che del saldo delle indennità determinate e liquidate a norma di legge, così come si evince dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 30.06.1982 e successiva convenzione ex art.35 della legge 865/71 in data 10.06.1983;

Dato atto che il Comune di Lavagna con deliberazione della Giunta comunale n. 210 del 12/08/2004 ha promosso ricorso avverso tali sentenze presso la Corte d'Appello di Genova ;

Preso atto che nelle more dell'emanazione del giudizio d'appello, la Corte d'Appello di Genova, con proprie ordinanze R.G. 18/5/2005 n. 80 -81/2005, ha rigettato l'istanza del Comune di Lavagna volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza del Tribunale di Chiavari 15/6/2004, n. 510/04 - 511/04 e ha condannato in solido il Comune stesso e la Cooperativa Edilizia Solidarietà arl. al pagamento dell'indennità di esproprio e degli oneri ad essa conseguenti, stabilendo che il pagamento effettivo avvenga a cura del Comune;

Rilevato che, a seguito di tale ordinanza il Comune di Lavagna:

- con nota dirigenziale del 21.07.2005 ha messo in mora la Cooperativa di che trattasi invitandola al pagamento della quota di propria competenza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.384 del 12/11/2005 ha attivato il recupero coattivo del credito nascente dalla sentenza nei confronti della Cooperativa stessa conferendo mandato ad un legale di fiducia;



- con deliberazioni del Consiglio comunale n.73 e 74 in data 23/12/2005 ha provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da tale ordinanza provvedendo al suo finanziamento mediante operazione di indebitamento a lungo termine;
- ha effettuato i pagamenti conseguenti a favore del creditore Sig. S.V. e F.G. recuperato il credito nei confronti della Cooperativa stessa;

Preso atto che in data 15/3/2013 la Corte d'Appello di Genova, con propria sentenza n.369/2013, e in data 03.04.2013 n.460/2013 ha confermato il giudizio di primo grado condannando il Comune di Lavagna e la Cooperativa di solidarietà, obbligati solidariamente, al pagamento di ulteriori somme;

Che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 e 51 del 28.11.2013 - e successiva integrazione deliberazioni di Consiglio Comunale n.54 e 55 del 16.12.2013 ha provveduto al riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante dalle predette sentenze;

Che corre l'obbligo per il Comune di Lavagna di uniformarsi a quanto stabilito dalla Corte di Appello di Genova con le sentenze di cui trattasi;

Atteso che è necessario dare comunque mandato ai competenti Dirigenti di provvedere all'assunzione degli atti consequenziali di competenza al fine di evitare specifiche responsabilità gestionali patrimoniali;

Rilevato che la presente deliberazione, costituente atto di mero indirizzo politico, non necessita dei pareri di cui all'articolo 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle sentenze della Corte di Appello di Genova in data 15/3/2013 n.369/2013, e in data 03.04.2013 n.460/2013 nelle cause promosse da S.V. e F.G. nei confronti del Comune di Lavagna e Coop. Edilizia Solidarietà arl e altri nella causa civile di risarcimento danni connessi a procedure espropriative relative al Comparto 5 del PEEP/1 ;
- 2) di demandare ai Dirigenti dei Servizi coinvolti avvalendosi anche di professionalità specifiche e specialistiche anche esterne, ove ritenute necessarie, tutti gli atti necessari nella procedura al fine di evitare di

incorrere in ogni e qualsiasi responsabilità degli attuali amministratori
conseguenti alle sentenze di che trattasi.



Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)



=====
Pubblicata in data 07 LUG. 2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)